DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 64/2006

del 2 giugno 2006

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 33/2006 del 10 marzo 2006 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio [2].

(3) Occorre tener conto delle modestissime dimensioni territoriali e della popolazione residente totale del Liechtenstein, nonché della struttura di mercato specifica che ne consegue per quanto riguarda il settore dei trasporti e la formazione professionale dei conducenti.

(4) Occorre tener conto del numero limitato di società di trasporto e di camionisti impiegati e/o aventi la loro residenza abituale in Liechtenstein, nonché del numero ridottissimo di conducenti che dovranno seguire una formazione periodica in Liechtenstein in conformità della direttiva 2003/59/CE,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

1. Dopo il punto 36 (Regolamento (CEE) n. 3572/90 del Consiglio, soppresso) è inserito il punto seguente:

«37. **32003 L 0059**: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate nel modo seguente:

a) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

"I conducenti di cui all'articolo 1 che hanno la loro residenza abituale in Liechtenstein e lavorano in Liechtenstein possono seguire i corsi di formazione periodica di cui all'articolo 7 alternativamente in Svizzera, in Austria e in Germania, sempre che la formazione periodica impartita in questi Stati sia del tutto conforme alla presente direttiva."

[1] GU L 147 dell'1.6.2006, pag. 53.
[2] GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

b) Gli Stati EFTA possono rilasciare una carta di qualificazione del conducente in conformità delle disposizioni della presente direttiva, adattate come segue:

i) al punto 2, lettera c) dell'allegato II, riguardante la facciata 1 della carta, dopo la voce "Regno Unito" è aggiunto il testo seguente:

"la sigla distintiva dello Stato EFTA che rilascia la carta, all'interno dell'ellisse di cui all'articolo 37 della convenzione delle Nazioni Unite sulla circolazione stradale dell'8 novembre 1968 (con lo stesso sfondo della carta); le sigle distintive sono le seguenti:

IS : Islanda

FL : Liechtenstein

N : Norvegia"

ii) Al punto 2, lettera e) dell'allegato II, riguardante la facciata 1 della carta, le parole "modello delle Comunità europee" sono sostituite da "modello del SEE".

iii) Al punto 2, lettera e) dell'allegato II, riguardante la facciata 1 della carta, è aggiunto il testo seguente

"atvinnuskírteini ökumanns

yrkessjåførbevis/yrkessjåførprov"

iv) Il punto 2, lettera f) dell'allegato II, riguardante la facciata 1 della carta, non si applica agli Stati EFTA.

v) Al punto 2, lettera b) dell'allegato II, riguardante la facciata 2 della carta, le parole "e svedese" sono sostituite da "svedese, islandese e norvegese".

vi) Al punto 2, lettera b) dell'allegato II, riguardante la facciata 2 della carta, è aggiunto il paragrafo seguente:

I riferimenti alla lingua norvegese vanno intesi come riferimenti sia al norvegese letterario ("yrkessjåførbevis") che al nuovo norvegese ("yrkessjåførprov").»

2. Al punto 20 (regolamento (CE) n. 3820/85 del Consiglio) è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— »**32003 L 0059**: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).

3. Al punto 24a (direttiva 91/439/CEE del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:

«— **32003 L 0059**: Direttiva 2003/59/CE del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2003 (GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4).»

4. Il testo del punto 22 (Direttiva 76/914/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 10 settembre 2009.

Articolo 2

I testi della direttiva 2003/59/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 3 giugno 2006, a condizione che al comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2006.

Per il Comitato misto SEE
Il Presidente
R. WRIGHT

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.